



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

### VERBALE N. 46

L'anno Duemilaquindici il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 9,30 presso la sede Municipale di Corso Garibaldi, si è riunita la 3<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

- 1) *Regolamento : Servizi Funebri e Cimiteriali*”;
- 2) Varie ed eventuali;

**SONO PRESENTI I COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI:**

FAVILLA CAROLINA	Presidente
DI CESARE CARMELA	Vice-Presidente
LA VECCHIA RAFFAELE	Componente
CHECCHIA VINCENZO	Componente

Risultano *assenti* i consiglieri DOTOLI PASQUALE (Componente) e DEL GAUDIO LEONARDO (Componente).

Inoltre risultano presenti il Sig. Del Gaudio Luigi, Operatore di Polizia Municipale presso il Cimitero Comunale e il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La presidente dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

La Presidente ritiene di passare alla trattazione degli articoli del Nuovo Regolamento in itinere senza tener conto della successione numerica degli stessi. Invita i convenuti ad intervenire sugli argomenti da trattare e a porre in essere tutte le istanze che possono arricchire meglio la formulazione dei medesimi accapi.

Inizia l'esame odierno degli artt. 1, 4, 5, 16, 22, 26, e 33 del precitato regolamento e dopo aver esaminato minuziosamente, ai sensi di legge, la commissione licenzia e fa proprie le indicazioni espresse dal Comando Vigili rappresentato in questa seduta, così come appresso:

#### ARTICOLO 1 Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui
  - Titolo VI, della polizia mortuaria, del T.U. Il. ss. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.
  - D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., Regolamento nazionale di polizia mortuaria
  - Circolare del Ministero della Salute n. 24/93
  - Circolare del Ministero della Salute n. 10/98
  - Legge 28/02/2001 n. 26 comma 7-bis dell'art. 1 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.12.2000 n. 392
  - L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
  - Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- D.P.R. 15/07/2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
- Legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri"
- il Regolamento Regionale n. 8 del 11 marzo 2015 in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 supplemento del 18 marzo 2015.

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, la totalità dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2) La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.

3) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta o disgiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell'impresa, intesa quale agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
- b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, nell'ambito dell'attività funebre definita all'articolo 12.

### ARTICOLO 4

#### Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti, sempre se istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della competente struttura dell'A.S.L., sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1, fatta salva l'azione di rivalsa per le spese sostenute;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune ne dispone;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune all'interno del cimitero;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 17;

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4) Il Comune, con la deliberazione di cui al comma precedente, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

### ARTICOLO 5

#### Atti a disposizione del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10/09/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

### ARTICOLO 16

#### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
  - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
  - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:
    - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - e) cremazione:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso, fatto salvo l'uso di altri materiali biodegradabili riconosciuti idonei con decreto ministeriale, così come peraltro previsto dall'art. 31 del D.P.R. 285/90.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata prima del prescritto turno di rotazione per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n.10 del 31/07/1998.
- 4) I feretri provenienti da altro Comune devono essere accompagnati dal verbale di chiusura feretro compilato dalla ASL di provenienza o dall'impresa funebre che esegue il trasporto, da cui si evincano le caratteristiche del feretro.
- 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, in sostituzione della cerchiatura metallica.
- 8) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt.10 e 10-bis della L.R. n. 34 del 15/12/2008 così come modificata ed integrata dalla L.R. 25/02/ 2010 n. 4.

### ARTICOLO 22

#### Trasporti Funebri – Diritti

- 1) Il servizio di trasporto funebre è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.
- 2) Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, ai luoghi di culto, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
- 3) Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi:
  - a) il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
  - b) il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.
- 4) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", e dalle norme contenute nel presente regolamento.
- 5) Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al 6 grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.
- 6) I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall'art. 20 del DPR 285/1990, e essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
- 7) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima ai sensi dell'art.15 della L.R. n.34/08 e s.m.i.
- 8) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 9) Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute. Resta necessaria l'autorizzazione di cui all'art.15 della L.R. n.34/08.



# COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## 3<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

10) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 10 e art. 10-bis della L.R. n. 34/2008 così come modificata ed integrata dalla L.R. 25/02/2010 n. 4.

### ARTICOLO 26

#### Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### ARTICOLO 33

#### Spese per il trasporto di cadaveri salme, ceneri resti

Il trasporto della salma/del cadavere, delle ceneri o resti al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a carico dei parenti del defunto fino al 6° grado;
- b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti, o in caso di indigenza certificata.
- c) In caso di disinteresse dei soggetti indicati al precedente accapo a), interverrà il Comune, il quale si rivarrà nei confronti degli stessi per le spese necessarie e sostenute.

**Il tutto si aggiorna alla prossima seduta.**

**La presente riunione si scioglie alle ore 11,00.**

**IL SEGRETARIO**

(geom. F. Fattibene)

**LA PRESIDENTE**

(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)